

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

n. 7

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 28 settembre al 4 ottobre 2006)

INDICE

BARBOLINI: sulle attività sportive dilettantistiche (4-00305) (risp. DAMIANO, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	Pag. 69	LOSURDO: su eventi atmosferici eccezionali abbattutisi sulla provincia di Pavia (4-00429) (risp. DE CASTRO, <i>ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali</i>)	Pag. 74
BOBBA ed altri: sulle attività sportive dilettantistiche (4-00317) (risp. DAMIANO, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	70	MALABARBA: sulla situazione lavorativa di giovani assunti con contratto formazione lavoro (4-00040) (risp. DAMIANO, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	75
DIVINA: su eventi atmosferici eccezionali abbattutisi sul Trentino (4-00254) (risp. DE CASTRO, <i>ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali</i>)	72	PASETTO: su alcuni disservizi nel trasporto aereo (4-00430) (risp. BIANCHI, <i>ministro dei trasporti</i>)	77

BARBOLINI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive.* – Premesso che:

il legislatore in questi anni è intervenuto a regolamentare, con più provvedimenti, agevolazioni fiscali e contributive rivolte alle associazioni sportive dilettantistiche, dettandone anche vincoli e regole gestionali. Tali interventi trovavano la *ratio* nel riconoscimento del ruolo e funzione che sempre di più le associazioni sportive svolgono nel tessuto sociale del Paese e conseguentemente nell'esigenza di aiutare le migliaia di dirigenti e volontari che quotidianamente sono impegnati per la realizzazione di attività e progetti dal forte impatto sociale, spesso in difficili condizioni economiche e con pesanti adempimenti burocratici;

sono giunte segnalazioni di accertamenti degli agenti SIAE presso associazioni sportive dilettantistiche finalizzati a verificare il versamento dei contributi previdenziali presso l'ENPALS di: a) «impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale *fitness*, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi»; b) «direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e dipendenti delle società sportive» e ciò sulla base anche delle indicazioni che lo stesso ENPALS ha fornito con la circolare n. 7 del 30 marzo 2006 nell'interpretare le novità introdotte dal decreto ministeriale 15 marzo 2005;

il decreto ministeriale citato non appare chiaro nell'interpretazione e, in particolare, si evidenzia che dalla definizione delle prestazioni sportive quale redditi diversi, anche l'INPS (Circolare n. 32/2001 e Circolare n. 42/2003) abbia fatto discendere l'impossibilità di assoggettare tali compensi alla cosiddetta gestione separata;

una diversa interpretazione, come sta emergendo dagli accertamenti, metterebbe in seria difficoltà – con rischio di chiusura – molte organizzazioni dello sport di base, obbligate a versare contributi previdenziali non preventivati e soprattutto richiesti a decorrere dal 22 aprile 2005;

considerate anche le preoccupate e comprensibili proteste dell'intero movimento sportivo dilettantistico, dal Coni alle Federazioni, agli Enti di promozione sportiva,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri interessati intendano intervenire per chiarire, nell'immediato, il significato delle norme al fine di garantire un corretto comportamento da parte degli istituti previdenziali, dei soggetti del mondo sportivo dilettantistico e degli organi preposti al controllo e, in prospettiva, per colmare le lacune normative evidenziate, anche attraverso riforme strutturali del mondo sportivo dilettantistico.

(4-00305)

(18 luglio 2006)

BOBBA, IOVENE, FERRANTE, MAGISTRELLI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive.* – Premesso che:

il legislatore in questi anni è intervenuto a regolamentare, con più provvedimenti, le agevolazioni fiscali e contributive rivolte alle associazioni sportive dilettantistiche, dettandone anche vincoli e regole gestionali;

in particolare, tali interventi trovavano la *ratio* nel riconoscimento del ruolo e della funzione che sempre di più le associazioni sportive svolgono nel tessuto sociale del Paese e conseguentemente nell'esigenza di aiutare le migliaia di dirigenti e volontari che quotidianamente sono impegnati per la realizzazione di attività e progetti dal forte impatto sociale, spesso in difficili condizioni economiche e con pesanti adempimenti burocratici;

sono giunte segnalazioni di accertamenti, svolti da agenti SIAE presso le associazioni sportive dilettantistiche, finalizzati a verificare il versamento dei contributi previdenziali ENPALS, in relazione ad alcune categorie di collaboratori – quali, «impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale *fitness*, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi», nonché «direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e dipendenti delle società sportive» – legati ai centri e alle società sportive anche da rapporti di prestazioni sportive, secondo le indicazioni che lo stesso ENPALS ha fornito con la circolare n. 7 del 30 marzo 2006, interpretativa delle disposizioni del decreto ministeriale 15 marzo 2005;

in effetti, i compensi corrisposti a tali collaboratori devono ritenersi qualificabili come «redditi diversi», ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del Testo unico delle imposte sui redditi, come da ultimo modificato dall'articolo 37, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), e come tali non suscettibili di essere assoggettati all'obbligo di contribuzione ENPALS;

d'altronde, dalla definizione di tali prestazioni sportive quali «redditi diversi» anche l'INPS (con le circolari n. 32 del 2001 e 42 del 2003) ha fatto discendere l'impossibilità di assoggettare tali compensi alla cosiddetta «gestione separata»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che, trattandosi di compensi fiscalmente qualificati come «redditi diversi», nei confronti di tali prestazioni dovrebbe essere esclusa l'applicazione dell'onere contributivo ENPALS;

in particolare, se non ritengano che la diversa interpretazione, che sembra emergere dagli accertamenti svolti dalla SIAE, potrebbe mettere in seria difficoltà (e, addirittura, costringere alla chiusura) molte organizzazioni dello sport di base obbligate a versare contributi previdenziali non preventivati e soprattutto richiesti a decorrere dal 22 aprile 2005;

da ultimo, se i Ministri intendano intervenire al fine di chiarire, nell'immediato, la portata e l'ambito di applicazione delle norme vigenti,

al fine di garantire un corretto comportamento da parte degli istituti previdenziali, dei soggetti del mondo sportivo dilettantistico e degli organi preposti al controllo;

in prospettiva, se non ritengano necessario colmare le eventuali lacune normative, anche attraverso riforme strutturali del mondo sportivo dilettantistico.

(4-00317)

(18 luglio 2006)

RISPOSTA. (*) – Si rappresenta che in data 7 agosto 2006 è stata emanata la circolare n. 13 riguardante precisazioni in merito alla natura delle somme percepite nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da parte di direttori tecnici, massaggiatori e istruttori presso organismi sportivi.

Detta circolare, predisposta dopo un ampio confronto con il CONI, mira a fornire chiarimenti sulla portata delle disposizioni agevolative di cui all'art. 67, comma 1, lett. *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 e successive modifiche e integrazioni, e sulla corretta applicazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, entrato in vigore il 22 aprile 2005, e della circolare Enpals n. 7 del 30 marzo 2006.

In particolare, si precisa che gli eventuali compensi corrisposti da organismi sportivi dilettantistici possano rientrare fra i «redditi diversi» per i quali non si configura l'assoggettamento a contribuzione previdenziale prevista dal T.U.I.R., qualora ricorrano determinati presupposti, in assenza dei quali si conferma l'applicazione del consueto regime contributivo.

Sotto il profilo soggettivo, l'art. 67 comma 1, lett. *m*), del decreto del presidente della Repubblica 917/1986 prevede che i compensi non soggetti a contribuzione siano erogati dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. La medesima disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo e gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche a seguito delle modifiche apportate alla lett. *m*) dell'art. 67 citato, dall'art. 90, comma 3, della legge 289/2002.

Dal punto di vista oggettivo il concetto di «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» è stato chiarito dalla Agenzia delle entrate con risoluzione n. 34/E del 26 marzo 2001 ribadita da ultimo dalla Risoluzione n. 74/E del 3 giugno 2005, la quale a più riprese ha precisato che il legislatore con tale espressione abbia inteso riferirsi a tutti quei soggetti le cui

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

prestazioni siano funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione.

A titolo esemplificativo, i compensi degli istruttori o tecnici in genere costituiscono sicuramente reddito diverso esente da contribuzione qualora siano erogati in relazione ad una qualsiasi manifestazione sportiva dilettantistica e alle fasi di preparazione ed allenamento preliminari alla realizzazione della stessa.

Chiariti i presupposti per l'applicazione dell'art. 67 citato occorre sottolineare che detta norma preclude l'inquadramento dei compensi tra «i redditi diversi» esenti da contribuzione, nell'ipotesi in cui gli stessi siano conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ovvero in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. In tali ipotesi non potrà che applicarsi il regime contributivo ordinario.

È opportuno precisare che per «esercizio di arti e professioni» ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 si deve intendere «esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche.»

In generale perché possa giuridicamente ricorrere la nozione di reddito professionale è necessario che l'attività svolta implichi il possesso di specifiche conoscenze tecnico giuridiche e comunque sul piano concreto indicatori della ricorrenza di compensi inquadrabili tra i redditi professionali sono: la ripetitività, la regolarità, la stabilità e la sistematicità dell'attività; la non marginalità del compenso globale per anno solare, alla luce della disciplina dettata dal legislatore fiscale in tema di fasce di reddito non assoggettate all'IRE (cfr. art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986), il cui limite per i lavoratori autonomi e liberi professionisti è fissato in 4.500 euro annui e la presenza di una pluralità di committenti di uno stesso soggetto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

DAMIANO

(21 settembre 2006)

DIVINA. – *Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.* – Premesso che:

il giorno 3 luglio 2006, in Trentino, si è abbattuto un violentissimo temporale che in alcune zone ha prodotto grandinate con inauditi effetti;

la bassa Val di Sole (da Malè a Mostizzolo) e la terza sponda della Val di Non (Rumo Bresimo fino a Revò) sono state colpite in modo violentissimo, e la conseguenza non sarà la sola perdita dei raccolti, ma probabilmente la perdita delle intere piantagioni, totalmente defogliate dall'evento atmosferico;

l'eccezionale grandinata ha investito oltre 700 ettari di coltura a melo;

l'economia delle predette zone è perlopiù basata sull'agricoltura, ed in particolare sulla frutticoltura, ed anche l'indotto (trasformazione e commercio) in tali ambiti è totalmente dipendente dalla produzione frutticola;

da una prima approssimata stima sul solo mancato raccolto, si sono valutati danni per circa 30 milioni di euro;

negli stessi giorni in altre zone del Paese si sono verificati eventi di eccezionale gravità come testimoniato dagli straripamenti e smottamenti a Vibo Valentia, che hanno comportato la decretazione dello stato di calamità naturale,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia stato informato degli eventi accaduti in Trentino e dei danni causati alle colture;

se sia stato decretato, per le aree del Trentino colpite dalle grandinate eccezionali, lo stato di calamità naturale;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, con degli stanziamenti straordinari, in soccorso ai piccoli e medi coltivatori, nonché ai rispettivi consorzi, al fine di consentire una rapida azione di reimpianti che non pregiudichi, oltre il raccolto in corso definitivamente compromesso, anche i raccolti futuri (facilmente ipotizzando che i danni subiti dai singoli produttori non consentiranno loro di reinvestire il necessario per la prosecuzione delle produzioni).

(4-00254)

(10 luglio 2006)

RISPOSTA. – L'atto di sindacato ispettivo cui si risponde fa riferimento ad eventi atmosferici eccezionali che il 3 luglio 2006 hanno interessato il territorio della Provincia di Trento.

Al riguardo, si evidenzia che la normativa vigente prevede incentivi per la copertura assicurativa agevolata delle produzioni, in alternativa agli interventi compensativi, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche.

Tali interventi potranno essere attivati qualora il medesimo evento abbia danneggiato, ove presenti, le reti antigrandine e gli organi tecnici della Provincia di Trento accertino un'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile aziendale superiore al 30% (20% nel caso di zone svantaggiate).

Si assicura che, non appena perverranno le proposte regionali, nei termini e secondo le modalità prescritte, l'amministrazione provvederà tempestivamente all'istruttoria di competenza per l'emissione del decreto di declaratoria.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali

DE CASTRO

(2 ottobre 2006)

LOSURDO. – *Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.* – Premesso che nella giornata di venerdì 28 luglio 2006 un nubifragio si è abbattuto nella valle Versa, provincia di Pavia, interessando in particolare i comuni di Canevino, Volpara, Golferenzo, Montecalvo Versiggia: la grandine caduta in abbondanza ha arrecato danni gravissimi ai vigneti, agli alberi da frutta ed alle coltivazioni orticole e in alcune zone ha comportato la distruzione completa del raccolto, si chiede di sapere quali immediate iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare e soprattutto se non ritenga opportuno procedere per la declaratoria di calamità naturale sussistendone le condizioni.

(4-00429)

(2 agosto 2006)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente un violento nubifragio che il 28 luglio 2006 si è abbattuto sul territorio della Provincia di Pavia, si fa presente che potranno essere attivati gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale qualora gli organi tecnici della Regione accertino danni sulla produzione lorda vendibile alle aziende agricole delle aree colpite non inferiori al 30% (20% se trattasi di zone svantaggiate).

Allo stato, la Regione Lombardia, territorialmente competente, ha fatto pervenire una prima informativa con i dati meteorologici riguardanti l'evento segnalato, in quanto gli organi tecnici stanno ultimando le procedure di delimitazione ai fini della formalizzazione della richiesta di declaratoria.

Si assicura che non appena perverranno le proposte regionali, nei termini e secondo le modalità prescritte, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche, l'amministrazione provvederà tempestivamente all'istruttoria di competenza per l'emissione del decreto di declaratoria.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dello stesso decreto legislativo, laddove a seguito di verifica da parte degli organi competenti risulti a carico delle aziende agricole una incidenza del danno non inferiore al 30% (20% nel caso si trattasse di zone svantaggiate), le stesse potranno beneficiare delle seguenti provvidenze:

contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile;

prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno successivo;

proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento;

agevolazioni previdenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento, consistenti nell'esonero parziale del pagamento dei contributi propri e per i lavoratori dipendenti;

contributi in conto capitale fino al 100% dei costi effettivi a titolo di indennizzo in caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte.

Infine, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale; tra queste, quelle irrigue e di bonifica.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali

DE CASTRO

(2 ottobre 2006)

MALABARBA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*
– Premesso che:

nel novembre 2001, circa 650 giovani furono assunti dall'INAIL con contratto formazione lavoro (CFL) tramite selezione pubblica;

il loro CFL consisteva in 24 mesi di esperienza formativa e lavorativa terminati i quali, valutato il positivo apprendimento, i lavoratori dovevano essere assunti;

tuttavia il 30 dicembre 2003 l'INAIL comunicava, ai sensi dell'art. 3, comma 63, della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004) che i circa 650 CFL venivano prorogati al 31 dicembre 2004 (contratto che la legge prevede non prorogabile più di una volta);

l'INAIL paventò la possibilità di una conversione nel corso dell'anno utilizzando l'autorizzazione in deroga prevista ai sensi dei commi 53-55 dell'articolo di legge sopra citato;

il Governo concesse solo 102 assunzioni in deroga e lo stesso Consiglio d'amministrazione dell'INAIL ne usufruì in parte per convertire a tempo indeterminato i CFL dei soli dipendenti sanitari reclutati con la medesima selezione del 2001;

il 26 novembre 2004 il Consiglio d'amministrazione dell'INAIL chiese al Governo ed al Parlamento di dirimere questa situazione di discriminazione;

il 30 dicembre 2004 l'INAIL comunicò ai dipendenti che il contratto di CFL veniva prorogato al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 121, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005);

la *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2006 ha pubblicato disposizioni che stabilivano solo 14 assunzioni su un totale di 589 contratti di CFL;

accertato che l'Istituto già sostiene in bilancio il costo di tali contratti e che il maggior onere è rappresentato solo dal differenziale contributivo per la trasformazione degli stessi a tempo indeterminato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non valuti di adottare tutte le misure per sanare una situazione di inaccettabile precarietà riguardante i circa 600 giovani lavoratori assunti con CFL dall'INAIL;

se lo stesso sia a conoscenza dell'ordine del giorno del Consiglio d'amministrazione INAIL del 1° giugno 2005 che chiedeva al Governo di autorizzare l'INAIL, con specifico provvedimento, nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di assunzioni, a procedere alla conversione a tempo indeterminato di tutti i contratti di formazione e lavoro ed alla stabilizzazione dei rapporti con gli ex lavoratori socialmente utili presenti presso l'ente.

(4-00040)

(31 maggio 2006)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto si comunica quanto riferito dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

I progetti speciali previsti dall'art. 18 della legge 88 del 1989 hanno portato all'instaurazione di complessivi n. 705 contratti di formazione e lavoro.

Tali contratti della durata di due anni, così come stabilito dalla normativa vigente, sono stati formalizzati nel 2001 e nei primi mesi del 2002. Sarebbero dunque venuti a scadenza nel corso del 2003 e del 2004, ma le leggi finanziarie (289/2002, 350/2003, 311/2004, 266/2005), non prevedendo la trasformazione a tempo indeterminato, hanno disposto la proroga di tutti i contratti di formazione e lavoro in essere nelle pubbliche amministrazioni, da ultimo fino al 31 dicembre del 2006.

In particolare, la legge finanziaria per il 2004, nello stabilire la procedura autorizzativa prevista per le nuove assunzioni (commi da 53 a 71 dell'art. 3), ha disposto che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei sopracitati contratti di formazione e lavoro dovessero essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e modalità previste nei citati commi, previa richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della tesoreria generale dello Stato.

L'Istituto, di conseguenza, ha richiesto in data 25 marzo 2004 ai competenti dipartimenti l'autorizzazione a procedere all'assunzione, tra i beneficiari di contratto di formazione e lavoro, di: 2 operatori socio sanitari (posizione economica B1); 33 infermieri professionali (posizione economica C1); 36 funzionari socio-educativi (posizione economica C3); 598 impiegati amministrativi (posizione economica B2).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto l'Istituto è stato autorizzato ad assunzioni per 102 unità lavoro così distinte: 14 professionisti del concorso a professionista del ramo attuariale; 2 operatori socio sanitari; 33 infermieri professionali; 36 funzionari socio-educativi; 17 impiegati amministrativi.

Di conseguenza le richieste dell'Istituto risultavano soddisfatte, fatta eccezione per quegli elementi in posizione ordinamentale B2 – impiegati amministrativi – per i quali l'autorizzazione interveniva in misura assai ri-

dotta (17 autorizzazioni rispetto a 598 elementi effettivamente in servizio al momento).

L'INAIL, per evitare la creazione, nell'ambito della platea sostanzialmente omogenea dei 598 addetti, di 17 situazioni giuridiche «privilegiate», ha deciso di soprassedere temporaneamente alla predetta parziale trasformazione e il mantenimento di rapporto di lavoro per i 598 elementi è stato garantito – sia pure a tempo determinato – dalla legge finanziaria per il 2005 che ha previsto al comma 121 dell'art. 1 la proroga dei contratti in essere fino al 31 dicembre 2005.

Secondo le indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con lettera circolare dell'11 aprile 2005, l'Istituto, aderendo alla nuova procedura autorizzativa prescritta, ha richiesto in data 31 maggio 2005 la trasformazione a tempo indeterminato di tali rapporti.

Tuttavia, anche questa richiesta ha trovato riscontro in misura estremamente limitata, non consentendo, in tal modo, la definitiva e totale stabilizzazione di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere.

Per quanto riguarda il corrente anno 2006 l'Istituto ha richiesto secondo le procedure summenzionate l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui trattasi.

A seguito del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, il Dipartimento per la funzione pubblica in data 22 maggio 2006 ha autorizzato l'INAIL ad assumere 14 elementi della p.o. B2.

In presenza, pertanto, di una situazione analoga a quella verificatasi negli anni precedenti, l'Istituto procederà all'assunzione di soli 12 elementi – operatori socio sanitari – vincitori di pubblico concorso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

DAMIANO

(21 settembre 2006)

PASETTO. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso che:

da quanto si apprende dagli organi di stampa nell'ultimo fine settimana i voli Air One hanno subito forti ritardi e i numerosi viaggiatori sono stati vittime di molti disservizi;

per comprendere le ragioni di questi disservizi l'Enac ha convocato per il giorno 31 luglio 2006 i vertici della compagnia aerea;

a conclusione dell'incontro, il portavoce di Air One ha dichiarato che la situazione è ancora critica ed incerta e che non è possibile prevedere quando vi sarà il ritorno alla normalità;

i disservizi hanno generato molti disagi ai tanti cittadini in viaggio per le vacanze,

si chiede di sapere:

se il trattamento dei passeggeri nei giorni 27, 28, 29 e 30 luglio 2006 sia stato conforme a quanto previsto dalla Carta dei diritti del passeggero;

quali atti il Ministro in indirizzo abbia intrapreso o intenda intraprendere per incentivare forme di risarcimento immediato, alla stregua del *bonus* applicato dalle ferrovie in caso di ritardo, anche nel settore del trasporto aereo.

(4-00430)

(2 agosto 2006)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta che sull'argomento è stato riferito in Aula in occasione del *question time* 3-00185 presentato dall'on. D'Agrò ed altri, discusso nella seduta del 2 agosto 2006.

Ad integrazione di quanto è stato rappresentato in tale occasione, si fa presente che, in data 7 settembre 2006, presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC, si è tenuto un incontro con i rappresentanti del settore del trasporto aereo, con il Consiglio consumatori ed utenti, con le associazioni dei vettori aerei nazionali ed internazionali e delle società di gestione aeroportuale, le associazioni dei *tour operator*, delle agenzie di viaggi e le associazioni sindacali di categoria, nonché rappresentanti del Ministero dei trasporti.

L'incontro ha avuto lo scopo di esaminare il bilancio conclusivo relativo all'andamento del trasporto aereo nel periodo estivo e, in particolare, il livello dei servizi forniti agli utenti dagli aeroporti e dalle compagnie aeree, nonché il rispetto dei diritti dei passeggeri.

I rappresentanti delle competenti strutture dell'ente hanno presentato l'analisi qualitativa dei disservizi registrati nel periodo in questione.

Nello specifico, con riferimento ai disservizi dell'ultimo fine settimana del mese di luglio, in cui è stata registrata una consistente serie di ritardi e cancellazioni di voli Air One su molti aeroporti serviti dal vettore, si sono accertate le varie cause che hanno dato origine alle disfunzioni, come la concomitanza di eventi anomali esterni (congestione degli scali aeroportuali di Grecia e Spagna, sciopero non pianificato a Barcellona); la contemporanea inefficienza di 4 aeromobili sui 30 disponibili; la temporanea carenza di equipaggi.

L'ENAC è intervenuto sul vettore Air One avviando 32 procedimenti sanzionatori per mancata assistenza e compensazione, procedimenti attualmente in corso.

La situazione di regolarità e puntualità dei voli è stata monitorata dall'ENAC per tutto il mese di agosto senza rilevare ulteriori anomalie.

Il Ministro dei trasporti

DI PIETRO

(2 ottobre 2006)